

Ciò vuol dire che d'ora in poi le provincie non potrebbero più aprire scuole magistrali quali sono stabilite dalla vigente legislazione e quali le consentiva il Ministero. D'ora in poi, secondo l'emendamento proposto, se le provincie volessero una scuola loro speciale, dovrebbero aprire una scuola normale della durata e delle proporzioni che hanno le scuole che noi stabiliamo con questa legge. E se le provincie potrebbero facilmente ancora aprire delle scuole magistrali come quelle che la legislazione vigente permise loro di aprire sinora, non so poi se potranno così facilmente incaricarsi di stabilire scuole normali come quelle che noi coi denari dello Stato stabiliamo con questa legge.

Io pregherei dunque gli onorevoli proponenti, e segnatamente l'onorevole Valerio, a voler ritenere la redazione dell'articolo sotto questo rapporto, come la proponeva il signor ministro e l'adottava la Commissione, cioè nel senso che, non ostante le scuole normali stabilite dallo Stato, possano le provincie d'ora in poi continuare ad aprire scuole magistrali, regolate secondo l'ordinamento vigente delle medesime, epperò temporarie. Quindi io proporrei che, adottando l'emendamento Valerio, si parlasse unicamente delle scuole magistrali temporarie e non delle scuole normali.

Mi sorge però un dubbio relativamente al tenore di questo articolo.

In questo articolo si accenna allo stabilimento che le provincie potrebbero fare di scuole magistrali.

Ma, io domando, le provincie hanno esse la facoltà di vincolare immediatamente i loro bilanci, e di vincolarli per due o tre anni?

Le provincie non possono che proporre, non possono che presentare al Consiglio divisionale il progetto di stabilire una scuola annua magistrale, ma non possono stabilire una scuola in un modo perentorio, e per la durata di più anni.

Io proporrei pertanto che fosse in facoltà delle provincie di stabilire soltanto nel bilancio divisionale la somma necessaria per lo stabilimento di scuole magistrali temporarie, ed insisto perchè si mantenga la locuzione semplicemente di scuole magistrali temporarie.

**PRESIDENTE.** Farò osservare che la proposta Valerio contiene già la parola *temporariamente*: non vi sarebbe quindi, per concretare la proposta del relatore, che ad aggiungervi le parole: *scuole normali magistrali*.

Do la parola al deputato Michelini G. B.

**MICHELINI G. B.** Io voterò contro l'emendamento proposto dall'onorevole Valerio, non che contro l'articolo 14 messo innanzi dal ministro e dalla Commissione.

Primieramente, ragionando sull'emendamento Valerio, io do lode alla intenzione del proponente, che è di allargare la libertà provinciale. Ma non credo opportuna la parziale riforma che è stata proposta, perchè essa sconvolgerebbe l'unità e l'economia dell'amministrazione provinciale che ora è retta dalla legge 7 ottobre 1848. Diffatti, secondo questa legge, spetta al Ministero di approvare definitivamente i bilanci delle divisioni che sono composti dei bilanci delle provincie.

Quindi avviene che, dovendo il Ministero diminuire l'ammontare dei bilanci, sopprime quelle spese che giudica meno necessarie.

Ora, se in mezzo alle spese riducibili o sopprimibili ve ne fossero di quelle cui non è permesso toccare, il Ministero sarebbe costretto a sopprimere o diminuire spese che sono forse più necessarie delle altre.

Questo dimostra all'onorevole proponente che bisogna essere molto guardinghi nel toccare ad una parte di una legge pel pericolo di sconvolgere l'insieme, di recare dannosa perturbazione, e di fare più male che bene.

La legge del 7 ottobre 1848 deve essere riformata; questo tutti lo sappiamo, tutti lo desideriamo. Ma, perchè utile sia la riforma, essa deve essere fatta sul complesso della legge, e non sopra una parte sola.

Laonde io invito l'onorevole deputato di Casteggio a riservare i suoi sforzi a pro della libertà delle provincie quando verrà in discussione la legge sull'organizzazione provinciale.

Vengo all'articolo 14 proposto dal Ministero e dalla Commissione. Io lo respingo non perchè sia intrinsecamente cattivo, ma perchè è perfettamente inutile.

Diffatti, secondo la legge del 7 ottobre 1848, le provincie già hanno la facoltà di istituire scuole magistrali coll'autorizzazione del Ministero; ed una prova che hanno tale facoltà si è che molte provincie istituirono realmente scuole magistrali, per lo che meritano lode le amministrazioni provinciali. Ora, in questa legge contieni forse qualche divieto a questo riguardo? Dunque è forza conchiudere che quella facoltà non è abrogata, che l'antica legge sussiste: sarebbe pertanto assurdo di stabilire nuovamente per legge ciò che già per legge è stabilito.

Il Ministero e la Commissione mi diranno forse che volendo che le provincie, le quali istituiscono scuole magistrali, non siano esonerate dal dare i sussidi prescritti dall'articolo 9, si è rinnovato il permesso di istituire scuole normali per potere aggiungere che tale istituzione non esonera le provincie da sussidi.

Facilissima è la risposta. Primieramente sarebbe stato miglior consiglio il dire a dirittura: le provincie che istituiranno scuole magistrali non saranno esonerate dai sussidi. In secondo luogo questa disposizione non è nemmeno necessaria, perchè l'articolo 9 obbliga le provincie in modo assoluto ed indeclinabile a dare sussidi, nè vedo come esse possano esimersene aprendo scuole magistrali. I sussidi sono spese obbligatorie, facoltative quelle delle scuole normali.

Laonde io respingo l'emendamento Valerio, perchè non credo per ora opportuno di toccare in modo parziale ed incidentale all'organizzazione provinciale; e respingo l'intero articolo 14, perchè è assolutamente inutile: sia esso inserito in questa legge o non lo sia, non è punto mutata la legislazione esistente. Spero che la Camera sarà pure del mio parere.

**NEGRONI.** Dacchè il signor ministro dell'istruzione pubblica sembra in via di concessioni e di transazioni, io sorgo per domandargliene un'altra, e tanto più spero